



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

DL Ristori. Prime impressioni

**D.P.C.M. 24/10/2020 e DL RISTORI
n. 137/2020**

ROBERTO CASSANELLI

29 ottobre 2020



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Il D.P.C.M. del 24/10/2020

Le nuove misure restrittive

Lo stretto rapporto tra D.P.C.M. 24/10/2020 E DECRETO RISTORI 1di7

Il Decreto "Ristori" risulta essere l'ultimo dei provvedimenti legislativi licenziati dal Governo per arginare sia a livello sanitario sia a livello economico la pandemia di Covid-19 diffusasi dalla Cina a partire dagli ultimi mesi del 2019.

Tale provvedimento è strettamente collegato all'ultimo degli svariati Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e precisamente trattasi del **D.P.C.M. del 24/10/2020**, il quale ha previsto al suo art. 1, n. 9, sospensioni dall'attività di talune attività economiche quali **palestre**, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali salvo quelli con una funzione sanitaria (art. 1, n. 9, lett. f)), **sale giochi**, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1, n. 9, lett. m)), **convegni**, congressi ed altri eventi salvo che non si svolgano a distanza (art. 1, n. 9, lett. o)).

Lo stretto rapporto tra D.P.C.M. 24/10/2020 E DECRETO RISTORI 2di7

Sempre il D.P.C.M. del 24/10/2020 ha previsto al suo art. 1, n. 9, lett. s) la didattica a distanza per le **scuole superiori** almeno al 75%, nonché il rinnovo degli organi collegiali solo con modalità a distanza.

Inoltre, l'art. 1, n. 9, lett. t) del D.P.C.M. del 24/10/2020 ha previsto la sospensione dei **viaggi** d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche di ogni ordine e grado, fatti salvi particolare esigenze quali i tirocini formativi, ma comunque sempre rispettando le prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

La lett. dd) del più volte citato art. 1, n. 9, del D.P.C.M. del 24/10/2020 ha previsto che le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, anche che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'esterno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Lo stretto rapporto tra D.P.C.M. 24/10/2020 E DECRETO RISTORI 3di7

La lett. ee) da parte sua introduce la contestatissima previsione in base alla quale **le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00.**

Inoltre, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, ed è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00.

Quest'ultima è una previsione chiaramente anti "movida", la quale apparentemente risulta essere stata individuata dal Governo come una delle principali cause del diffondersi del contagio.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Tra le eccezioni a quanto previsto per bar e ristoranti troviamo le aree di servizio sulle autostrade, gli ospedali e gli aeroporti, con la sola previsione che si debba rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (art. 1, n. 9, lett. ff), D.P.C.M. del 24/10/2020).

Lo stretto rapporto tra D.P.C.M. 24/10/2020 E DECRETO RISTORI 4di7

Per quanto riguarda le **attività professionali** l'art. 1, n. 9, lett. II), D.P.C.M. del 24/10/2020 prevede solo delle raccomandazioni ovvero:

- ✚ **lavoro agile** se le attività possono essere svolte da casa, o comunque in modalità a distanza;
- ✚ incentivare **ferie e permessi retribuiti** per i dipendenti, nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- ✚ assumere **protocolli anti-contagio**, fermo restando l'uso della mascherina;
- ✚ incentivare operazione di **sanificazione dei luoghi di lavoro**, utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Su quest'ultimo punto si ricorda che in forza degli artt. 120 e 125 del Decreto n. 34/2020 "Rilancio" il Governo ha inteso incentivare con un credito d'imposta l'acquisto da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), sanificazione dei locali, e strutture in *plexiglass* e affini per proteggere le persone dal contagio nei luoghi di lavoro.

Lo stretto rapporto tra D.P.C.M. 24/10/2020 E DECRETO RISTORI 5di7

La misura del credito d'imposta è stata tuttavia grandemente insufficiente rispetto agli investimenti effettuati.

Forse più che raccomandare gli interventi di sanificazione occorreva nel Decreto Ristori prevedere un ulteriore finanziamento di quella vecchia misura (sebbene già un discreto rifinanziamento sia in realtà già avvenuto spostando fondi dal bilancio dello Stato, essendo evidente l'insufficienza di una misura così importante in una pandemia globale).

Lo stretto rapporto tra D.P.C.M. 24/10/2020 E DECRETO RISTORI 6di7

Anche gli **impianti sciistici** risultano essere stati chiusi a seguito della lett. mm), dell'art. 1, n. 9, D.P.C.M. del 24/10/2020, il che per le località di montagna è un grandissimo danno economico, in quanto la loro economia è largamente basata sul turismo invernale.

Viene solo prevista la possibilità di fruire di tali impianti ai professionisti e semi-professionisti, demandando invece ad un accordo tra la Conferenza Stato-Regioni ed il Comitato Tecnico Scientifico la gestione dello sport amatoriale che interessa gli altri milioni di utenti.

Lo stretto rapporto tra D.P.C.M. 24/10/2020 E DECRETO RISTORI 7di7

Per quanto riguarda invece il **trasporto pubblico**, il D.P.C.M. del 24/10/2020 prevede al suo art. 3, comma 1, lettera g), che *“le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata”*.

All’art. 9, rubricato “Misure in materia di trasporto pubblico di linea”, il D.P.C.M. del 24/10/2020 prevede che le attività di trasporto pubblico debbano rispettare quanto previsto dall’allegato 15, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo con il Ministero della salute ha facoltà di adottare un proprio decreto con cui integrare o modificare le linee guida previste dal citato allegato 15, e può integrare o modificare l’accordo con le aziende del trasporto pubblico del 20/3/2020 previo accordo con le medesime.

La sintesi della linea strategica governativa

1 di 2

Come si nota facilmente, il D.P.C.M. del 24/10/2020 attua una vera e propria **selezione delle categorie economiche che vengono sospese nelle proprie attività.**

Questa risulta essere una differenza sostanziale rispetto alla strategia governativa di Marzo, dove lo ricordiamo era stato fatto esattamente il contrario, ovvero una chiusura generalizzata di tutte le attività economiche salvo alcune che venivano definite come essenziali, quali la filiera agroalimentare e le professioni ivi compresa quella di commercialista.

La sintesi della linea strategica governativa

2 di 2

La ragione è chiaramente data **dall'insostenibilità finanziaria di altri *lock-down* generalizzati**, essendo stata l'Italia già provata dal primo ed al momento unico sperimentato in Europa intera.

In **comune i due approcci hanno il ristoro alle categorie danneggiate**, sebbene nel Decreto Ristori manchino quelle che potrebbero essere definite agevolazioni finanziarie per i colpiti, quali ad esempio un allargamento delle misure di finanziamento bancario garantito dallo Stato tramite Mediocredito Centrale (si fa riferimento all'art. 13, del Decreto Legge n. 23/2020 "Liquidità").



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

L'Allegato 1 del DECRETO RISTORI

L'elenco dei settori colpiti dalle restrizioni
del D.P.C.M. del 24/10/2020

L'Allegato 1 del DECRETO RISTORI 1 di 4

Per analizzare le principali previsioni del Decreto Ristori occorre tuttavia partire dalla sua fine, ovvero l'**Allegato 1**, in cui vengono indicate le categorie merceologiche che sono state interessate dalle previsioni restrittive di cui al D.P.C.M. del 24/10/2020.

L'Allegato 1 del DECRETO RISTORI 2 di 4

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%

L'Allegato 1 del DECRETO RISTORI 3 di 4

Codice ATECO	%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%



L'Allegato 1 del DECRETO RISTORI 4 di 4

Codice ATECO	%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Le principali previsioni economiche e fiscali del DECRETO RISTORI

I principali articoli del Decreto Ristori sul quale occorre porre attenzione

- **Art. 1** fondo perduto per i soggetti indicati all'Allegato 1;
- **Art. 4** sospensione procedure esecutive immobiliari nella prima casa;
- **Art. 5** sostegno agli operatori turistici e della cultura;
- **Art. 8** credito imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre per i soggetti indicati nell'Alleg. 1;
- **Art. 9** cancellazione saldo Imu 2020 per i soggetti indicati all'Allegato 1;
- **Art. 10** proroga del termine per la presentazione del modello 770;
- **Art. 12** nuova cassa integrazione Covid fino al 31/1/2021;
- **Art. 13** sospensione versamenti previdenziali e assistenziali e premi assicurativi per soggetti indicati all'Allegato 1;
- **Art. 15** indennità lavoratori stagionali del turismo e spettacolo;
- **Art. 16** esonero contributivo filiera agricola, della pesca e acquacoltura;
- **Art. 17** disposizioni a favore dei lavoratori sportivi;
- **Art. 27** misure relative al processo tributario;
- **Art. 31** elezioni ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

Art. 1 fondo perduto per i soggetti indicati all'Allegato 1

La misura forse più attesa riguarda proprio il nuovo **fondo perduto** previsto a favore dei soggetti economici più colpiti dalle nuove misure restrittive previste dal D.P.C.M. del 24/10/2020.

In particolare, trattasi dei **soggetti economici con codice Ateco contenuto nell'Allegato 1** al Decreto Ristori, tra i quali compaiono ad esempi taxi, ristoranti, bar, discoteche.

Requisito soggettivo risulta essere avere "la partita Iva attiva" alla data del 25/10/2020, oltre ad appartenere naturalmente ai soggetti con codice Ateco compreso nel citato Allegato 1.

Non possono fruire della misura, coloro che hanno aperto la propria attività dal 25/10/2020 (la norma parla di attivazione della "partita Iva").

Art. 1 fondo perduto per i soggetti indicati all'Allegato 1 - segue

Requisito oggettivo è identico a quanto era previsto dall'art. 25 del Decreto Rilancio, ovvero la riduzione del "fatturato" di almeno 1/3 in aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, mentre coloro che hanno aperto dal 1/1/2019 sono esonerati dal rispetto di questo requisito.

A tal proposito occorre ricordare che la presa a metro di riferimento di Aprile risulta non opportuna per diverse attività economiche, le quali a causa della stagionalità potrebbero avere da confrontare tra loro dei "fatturati" bassi o addirittura nulli.

Pensiamo ad esempio agli impianti sportivi invernali, i quali come noto sono attivi più che altro fino a Marzo, oppure alberghi, ristoranti, palestre ecc. situati in località turistiche di mare, le quali evidentemente sono attive nei mesi da Giugno in poi.

Art. 1 fondo perduto per i soggetti indicati all'Allegato 1 - segue

Tali criticità non sono state affrontate e risolte nel Decreto Ristori e si prevede diano luogo a proteste degli operatori interessati.

La norma prevede **l'accredito automatico per coloro che già hanno presentato l'istanza di fondo perduto a Giugno 2020**, mentre coloro che non l'hanno presentata allora, dovranno inoltrarla telematicamente con il modello previsto in origine per il vecchio fondo perduto.

Art. 1 fondo perduto per i soggetti indicati all'Allegato 1 - segue

L'ammontare del fondo perduto è pari:

- per i soggetti che **già avevano presentato l'istanza a Giugno 2020** alla percentuale indicata di fianco al proprio codice Ateco nell'Allegato 1 al Decreto Ristori relativamente a quanto già incassato allora (esempio le enoteche avranno il 150% di quanto incassato a Giugno 2020 a seguito di presentazione di istanza fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020);
- per gli **altri** invece si applica la regola di cui all'art. 25 D.L. 34/2020 sulla differenza tra "fatturato" di Aprile 2020 rispetto ad Aprile 2019, che ricordiamo risulta essere pari in ogni caso almeno 1.000 euro per le ditte individuali e 2.000 euro per le società, anche se il risultato del calcolo seguente destinato alla sua determinazione dovesse ritornare un risultato inferiore:

Art. 1 fondo perduto per i soggetti indicati all'Allegato 1 - segue

- Imprese sotto i 400mila euro di fatturato/corrispettivi nel 2019: **20%** della differenza tra fatturato/corrispettivi aprile 2020 con aprile 2019;
- Imprese tra 400mila e 1milione di euro di fatturato/corrispettivi nel 2019: **15%** della differenza tra fatturato/corrispettivi aprile 2020 con aprile 2019;
- Imprese tra 1milione e 5milioni di euro di fatturato/corrispettivi nel 2019: **10%** della differenza tra fatturato/corrispettivi aprile 2020 con aprile 2019;

Come si nota, i contributi a fondo perduto sono molto bassi rispetto a quanto effettivamente sarebbe necessario ai contribuenti almeno per far fronte alle spese fisse.

Non essendovi un'esclusione esplicita, sono ricompresi nella norma anche i contribuenti minimi e forfettari.

Art. 1 fondo perduto per i soggetti indicati all'Allegato 1 - segue

Viene concesso, diversamente da quanto invece previsto dall'art. 25 del D.L. 34/2020 Rilancio, **anche a coloro che hanno un ammontare di ricavi o compensi maggiore di 5 milioni di euro di fruire della misura: in tal caso si applica il 10% sulla differenza dei valori tra Aprile 2020 e Aprile 2019.**

In ogni caso **non si possono superare i 150mila euro di contributi a fondo perduto.**

Art. 4 sospensione procedure esecutive immobiliari nella prima casa

Modificando l'art. 54 *ter* del Decreto Cura Italia n. 18/2020 viene prorogato al 31/12/2020 lo stop alle procedure immobiliari sulla prima casa dei debitori.

Inoltre, a protezione ulteriore della prima casa dei debitori viene altresì prevista l'inefficacia delle procedure esecutive effettuate dal 25/10/2020 al 28/10/2020 (il 29/10/2020 entra in vigore difatti la norma di cui al presente articolo).

Art. 5 sostegno agli operatori turistici e della cultura

Oltre all'incremento dei fondi destinato al settore turistico e culturale, la norma prevede:

- proroga al **31/1/2021** della possibilità di **chiedere a rimborso biglietti** per gli spettacoli dal vivo (o la richiesta di *voucher* spendibili entro 1 anno) agli operatori impossibilitati ad onorare i contratti a causa delle restrizioni sanitarie (originariamente era previsto dall'art. 88 del Decreto Cura Italia n. 18/2020);
- raddoppio della possibilità di fruizione del cd. **bonus vacanze** anche sul 2021 (fino al 30/6), oltre che sul già previsto 2020. La norma dice "una sola volta", il che dovrebbe significare che il bonus è fruibile in totale due volte ma una tassativamente per anno.

Art. 8 credito imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre per i soggetti indicati nell'Allegato 1

Solo per le imprese con codice Ateco ricompreso nell'Allegato 1 al Decreto Ristori viene previsto **nuovamente un credito d'imposta sulle locazioni, questa volta su Ottobre, Novembre e Dicembre.**

Per il resto, si applicano le disposizioni di cui al vecchio art. 28 del Decreto Rilancio, che si ripropongono di seguito.

Art. 8 credito imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre per i soggetti indicati nell'Allegato 1 - segue

L'**ambito oggettivo** concerne tutti gli immobili ad uso non abitativo (senza la previsione di specifici codici catastali necessari per la sua fruizione da parte dei contribuenti) destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Art. 8 credito imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre per i soggetti indicati nell'Allegato 1 - segue

I **beneficiari** del credito d'imposta sono:

- Ditte individuali;
- Società di persone;
- Società di capitali e assimilate;
- Stabili organizzazioni di soggetti esteri;
- Professionisti e Studi Associati di Professionisti;
- Ditte individuali e Professionisti in regime forfettario o in regime dei minimi;
- Imprenditori ed imprese agricole.

Art. 8 credito imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre per i soggetti indicati nell'Allegato 1 - segue

La Circolare n. 14 del 6/6/2020 dell'Agenzia delle Entrate prevede inoltre che possano fruire del credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020 anche i Professionisti che utilizzano la propria abitazione promiscuamente come ufficio (vedi par. 3, pag. 10); l'unica limitazione è nell'entità del credito fruibile, la quale invece di essere pari al 60% del canone risulterà pari al 50%.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+d+el+6+giugno+2020+_Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133

Art. 8 credito imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre per i soggetti indicati nell'Allegato 1 - segue

L'importo del credito d'imposta sarà ordinariamente pari al:

- 60% del canone mensile versato.

Tuttavia, la percentuale diminuisce per i seguenti operatori:

- o 50% del canone mensile versato dai Professionisti per i canoni di locazione delle abitazioni utilizzate promiscuamente come ufficio;
- o 30% del canone mensile versato per gli affitti d'azienda e i contratti a prestazioni complesse (es. *coworking*).

Si fa presente che l'art. 28 del Decreto Rilancio consentiva la fruizione del credito d'imposta anche a Professionisti ed Enti non commerciali, mentre l'art. 8 del Decreto Ristori parla solo di "imprese": urge quindi un'interpretazione che dirima la questione del requisito soggettivo.

Art. 8 credito imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre per i soggetti indicati nell'Allegato 1 - segue

La **tipologia di contratti interessata** è la seguente:

1. Contratti di locazione;
2. Contratti di *leasing immobiliare* (in base alla Circolare n. 14 del 6/6/2020 dell'Agenzia delle Entrate non sono agevolabili i *leasing finanziari* in quanto a suo dire non sono assimilabili a contratti di locazione bensì a contratti di compravendita con annesso finanziamento);
3. Contratti di locazione d'azienda;
4. Contratti di servizio a prestazioni complesse (es. *coworking*).

Art. 8 credito imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre per i soggetti indicati nell'Allegato 1 - segue

Vi sono ovviamente delle **condizionalità per fruire del credito d'imposta**:

1. I contribuenti non devono aver avuto ricavi o compensi maggiori di **5milioni** di euro nel 2019 (tale requisito non viene richiesto per le "strutture alberghiere");
2. Il canone di locazione deve essere stato **versato** dal Conduttore;
3. Il contribuente deve aver subito una diminuzione del fatturato e dei compensi di almeno il **50%** rispetto allo stesso mese del periodo precedente (**ad esempio, per fruire del credito di imposta su Ottobre 2020 occorre verificare la citata flessione di fatturato in Ottobre 2020 rispetto ad Ottobre 2019**).

Art. 8 credito imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre per i soggetti indicati nell'Allegato 1 - segue

La norma prevede una **duplice modalità di utilizzo del credito**, vuoi in dichiarazione, vuoi subito in F24 in compensazione senza passare dal modello dichiarativo.

In data 6/6/2020 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la risoluzione n. 32/2020 che istituisce il codice tributo da utilizzare, ovvero il **6920**, e conseguentemente dal 7/6/2020 risulta possibile procedere con le compensazioni.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione+F24+art.+28+DL+Rilancio.pdf/0ba0d92f-f671-3b2b-8552-7555fa225a04>

Art. 8 credito imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre per i soggetti indicati nell'Allegato 1 - segue

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28 ai fini della fruizione del credito d'imposta occorre che i **canoni siano pagati entro il 31/12/2020**; conseguentemente, per coloro che hanno sospeso i canoni con i proprietari oltre tale data appare opportuno ridiscutere gli accordi e procedere con i pagamenti entro la fine di quest'anno.

In sostanza, la fruizione del credito d'imposta rimane sospesa sino al pagamento dei canoni, ma questo deve avvenire entro il 31/12/2020 pena la decadenza dal beneficio.

Il conduttore che fruisce del credito d'imposta può decidere di optare per lo "**sconto in fattura**", ovvero scomputare l'importo del credito dal canone da pagare al proprietario.

Art. 8 credito imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre per i soggetti indicati nell'Allegato 1 - segue

Il proprietario a sua volta si "approprierà" del credito d'imposta potendolo a sua volta utilizzare in compensazione per le sue imposte oppure inserendolo nella dichiarazione dei redditi 2021 (quest'ultima soluzione è obbligatoria per i privati).

Il nuovo credito d'imposta sulle locazioni può essere ceduto a soggetti terzi come previsto dall'art. 122 del D.L. n. 34/2020 "Rilancio" e ciò fino al 31/12/2021.

Chiaramente tale possibilità viene incontro a coloro che sono rimasti chiusi con le attività produttive e dunque privi di tributi da compensare in proprio, e che non avessero trovato un accordo con il proprietario per fruire dello "sconto in fattura".

Per questi operatori, risulta possibile cedere a terzi il credito monetizzandolo subito (probabilmente rinunciando però a qualcosa nella compravendita).

Art. 9 cancellazione saldo Imu 2020 per i soggetti indicati all'Allegato 1

Fermo restando quanto già previsto per il turismo, le fiere e lo spettacolo sul tema dall'art. 78 del Decreto Agosto n. 104/2020, ovvero la cancellazione del saldo Imu 2020; anche per **i soggetti con Ateco incluso nell'Allegato 1 viene concesso di non pagare il saldo Imu 2020.**

Un requisito stringente è che **esercitino l'attività nell'immobile per il quale non si va a pagare l'Imu.**

Art. 10 proroga del termine per la presentazione del modello 770

Proroga del termine al **10/12/2020**.

Art. 12 nuova cassa integrazione Covid fino al 31/1/2021

Diversamente dal grosso degli interventi del Decreto Ristori, i quali sono destinati agli operatori con Ateco incluso nell'Allegato 1, la **proroga della cassa integrazione Covid per i dipendenti riguarda la generalità degli operatori.**

In sostanza, si può presentare domanda per **ulteriori sei settimane di cassa prevista dagli articoli dal 19 al 2 del Decreto Cura Italia**, le quali devono collocarsi tra il 16/11/2020 ed il **31/1/2021.**

Requisito richiesto dalla norma è di aver avuto accoglimento delle nove settimane di cassa integrazione previste dal Decreto Agosto.

Art. 12 nuova cassa integrazione Covid fino al 31/1/2021 - segue

Viene prevista una sorta di “**tassa sulla cassa integrazione**” pari a:

- **9%** della retribuzione del lavoratore messo in cassa integrazione se il calo del “fatturato” del datore di lavoro è stato meno del 20% tra primo semestre 2020 e primo semestre 2019;
- **18%** se il calo non vi è stato;
- **zero** se il calo è stato maggiore del 20%, o l’attività è iniziata dopo il 1/1/2019 o se il datore di lavoro ha codice Ateco compreso nell’Allegato 1 del Decreto Ristori.

Art. 12 nuova cassa integrazione Covid fino al 31/1/2021 - segue

Il **termine per la richiesta** all'Inps è a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione entro fine mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ristori, e quindi il 30/11/2020.

Il blocco dei licenziamenti prosegue fino al 31/1/2021 di pari passo con la cassa integrazione Covid come oramai politica tradizionale del Governo, salvo il caso di cessazione dell'attività o di accordo collettivo aziendale con i sindacati.

Art. 13 sospensione versamenti previdenziali e assistenziali e premi assicurativi per soggetti indicati nell'Allegato 1

Per i soggetti con codice Ateco compreso nell'Allegato 1 vengono **sospesi i versamenti contributivi e assicurativi per il mese di Novembre 2020**: saranno recuperati con la scadenza del 16/3/2021 in un massimo di quattro rate mensili di pari importo senza interessi.

La procedura di attivazione dovrebbe essere **automatica in quanto è previsto che l'Agenzia delle Entrate comunichi ad Inps ed Inail la lista dei beneficiari della sospensione.**

Art. 15 indennità lavoratori stagionali del turismo e spettacolo

Nuova erogazione *una tantum* pari ad euro 1.000 a chi già beneficiava di quella prevista dal Decreto Agosto.

Art. 16 esonero contributivo filiera agricola, della pesca e acquacoltura

Per la filiera agricola, della pesca e acquacoltura, oltre che per i produttori di vino e birra, per attutire l'impatto delle chiusure di alcuni tra i loro clienti principali, ovvero bar e ristoranti, viene prevista la **cancellazione della quota parte dei contributi dovuti lato ditta sui propri dipendenti solo per il mese di Novembre 2020** (l'Inail invece non fruisce di alcuna cancellazione).

Art. 17 disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Limitatamente al mese di Novembre 2020 viene prevista un'indennità di 800 euro a favore dei lavoratori impiegati presso C.O.N.I. ed Enti che gestiscono lo sport professionista.

Art. 27 misure relative al processo tributario

Viene previsto *“fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale [...] ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario”*, la possibilità di **autorizzare da parte del Presidente della Commissione Tributaria lo svolgimento da remoto di udienze pubbliche e camere di consiglio.**

Come si nota, la formulazione è ampia nei casi e un po’ indefinita nella scadenza di quanto previsto, e potrebbe essere stata pensata per un *lock-down* prolungato che potrebbe attenderci nei prossimi mesi e/o anni (anche se decisamente improbabile).

Art. 27 misure relative al processo tributario - segue

In seguito, sono disciplinati i vari casi in cui ci si potrà imbattere nel concreto:

- 1. udienza da remoto:** la Segreteria avvisa almeno tre giorni prima le parti di modalità e orario;
- 2. decisione in base agli atti:** definita come “alternativa” all’udienza da remoto in casi di impossibilità e salvo che una parte non insista per l’udienza, ed in tal caso deve presentare istanza alle altre parti almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per udienza;
- 3. udienza in presenza:** quella tradizionale.

Art. 31 elezioni ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia

Le procedure elettorali degli ordini vigilati dal Ministero della Giustizia potranno svolgersi da **remoto** con regolamento del Consiglio Nazionale da adottare entro 60gg dalla data di entrata in vigore del Decreto Ristori (e dunque il 28/12/2020).

Viene concessa anche la possibilità al Consiglio Nazionale di **differire la data delle elezioni** per il rinnovo cariche degli ordini al massimo di 90gg.

Grazie per l'attenzione!